

CONVENZIONE QUADRO

- tra

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 93009870234, rappresentata dal Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano il 14.03.1953, Rettore pro tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data _____;

e

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob"), codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Mario Nava

premesse che

- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Università degli Studi di Verona e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine in data 27 novembre 2015 è stata stipulata una convenzione quadro per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e didattica;
- la collaborazione tra i due enti è proseguita senza soluzione di continuità fino a tutto il 2017 ed ha portato allo sviluppo di attività seminariali e di progetti di ricerca alcuni dei quali attualmente ancora in corso;
- è interesse delle Parti rinnovare la collaborazione, mediante la stipula del presente accordo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.

Art. 3 - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale. Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Verona proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 4 - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati.

Art. 5 - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

Art. 6 - Le Parti concordano che le modalità di trattamento, di diffusione e di comunicazione dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione, verranno specificatamente disciplinate nei singoli accordi attuativi e nel rispetto della disciplina vigente.

Art. 7 - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di tre anni. La Convenzione potrà essere rinnovata mediante manifestazione scritta di volontà delle parti.

Art. 8 - Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro erariale di Venezia.

Art. 9 - La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale.

Università degli Studi di Verona

Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa

(Il Rettore)
Prof. Nicola Sartor

(Il Presidente)
Dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.